



Enti locali & Federalismo

LE NUOVE VIE
DEL BUSINESS NEI
PAESI DEL GOLFO

IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

La Corte di cassazione conferma la condanna dell'amministrazione e del dipendente

Molestie, pagano l'ente e l'autore

Il comune risponde dell'inerzia ma si rivale sul lavoratore

DI DARIO FERRARA

Il comune che è stato condannato per mobbing su una dipendente si rifà sul lavoratore che ha molestato la collega, obbligando il primo a rispondere ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile. La rivalsa scatta a titolo contrattuale perché il prestatore d'opera viene meno a doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro come gli obblighi di diligenza e fedeltà e i principi generali di correttezza e buona fede. E la manleva del molestatore va quantificata nella sua percentuale di responsabilità nella condanna per mobbing riportata dall'ente locale. E quanto emerge dalla sentenza 7097/18, pubblicata il 22 marzo 2018 dalla sezione lavoro della

Cassazione che ha confermato la decisione della Corte d'appello di Genova che aveva condannato il comune di Carrara a pagare i danni per 15mila euro a una dipendente, nonché l'autista del sindaco a rifondere al comune il 60% della somma stabilita come risarcimento.

Condotte vessatorie

Bocciato il ricorso del lavoratore chiamato in manleva, nel caso di specie l'autista del sindaco. Diventa definitiva la condanna a rifondere all'ente locale il 60% della somma che l'amministrazione ha dovuto pagare alla dipendente come risarcimento del danno da mobbing. Gli Ermellini hanno infatti riconosciuto che la lavo-



La Corte di Cassazione

ratrice ha subito una serie di condotte vessatorie ad opera di colleghi e superiori. E in questo quadro di sopraffazione s'inserisce la molestia sessuale della donna ad opera dell'autista. La vittima ha sporto denuncia ma il comune non ha aperto un procedimento disciplinare.

Secondo la Cassazione, tut-

tavia, l'amministrazione ha fatto bene a chiamare in manleva l'autista a titolo di responsabilità contrattuale: il molestatore con la sua condotta dà luogo al risarcimento ex articolo 2087 cod. civ. a carico dell'ente locale, che risponde perché non è intervenuto a rimuovere il fatto lesivo a carico della dipendente.

La manleva, dunque, scatta perché l'autista ha violato i canoni fondamentali del rapporto di lavoro indicati dagli articoli 1175, 1375, 2104 e 2105 del codice civile.

Secondo la Cassazione, infatti, nel pubblico impiego il

rapporto di lavoro è legato al principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione. Il dipendente è tenuto a rispettarlo anche nei rapporti con i colleghi e l'utenza oltre che nello svolgimento delle proprie mansioni, mentre diversamente può dar luogo alla responsabilità ex articolo 2087 Cc dell'amministrazione.



La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Supplemento a cura di FRANCESCO CERISANO
fcerrisano@class.it

Il canone idrico si prescrive in 5 anni

Il termine di prescrizione del canone idrico è quinquennale. Il termine di cinque anni decorre dalla scadenza dell'ultima rata non pagata. Prima di questa scadenza, infatti, il comune non ha il potere di riscuotere coattivamente il credito relativo al canone. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, prima sezione civile, con l'ordinanza 6966 del 20 marzo scorso. I giudici di legittimità si pronunciano sul momento di decorrenza del termine di prescrizione del canone idrico, che è una questione dibattuta da tempo e in ordine alla quale i giudici ordinari non hanno dato una soluzione univoca. Il termine di prescrizione del canone è quinquennale, poiché questo limite temporale è fissato dall'articolo 2948 del codice civile ed è applicabile a tutto ciò che va pagato periodicamente ad anno o in termini più brevi. Sulla decorrenza di questo termine la Cassazione ha ritenuto corretto l'operato del comune di Reggio Calabria. Il canone dovuto per la fornitura d'acqua poteva essere pagato dall'utente in rate bimestrali o in unica soluzione, e l'amministrazione comunale «ha ancorato all'una o all'altra data la decorrenza della prescrizione» in quanto prima delle suddette scadenze «non poteva far valere il relativo diritto». Secondo la Cassazione, invece, non occorre fare riferimento «alla data di fatturazione delle forniture o a quella di formazione del ruolo, trattandosi di attività che la sentenza impugnata non ha preso in alcun modo in considerazione, avendo conferito rilievo, ai fini dell'interruzione della prescrizione, esclusivamente alla notificazione dell'avviso di liquidazione del canone». La Cassazione (ordinanza 14628/2011) in passato è intervenuta anche sulle mo-

dalità di riscossione del canone, escludendo l'utilizzo diretto del ruolo. Ha precisato che il canone idrico è un'entrata di diritto privato e non può essere riscosso direttamente a mezzo ruolo né dai comuni né dalle società di gestione perché manca il titolo esecutivo. In base a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 46/1999, non è consentito avvalersi della procedura privilegiata del ruolo se il relativo credito da riscuotere non risulti da titolo avente efficacia esecutiva. E le fatture emesse dal comune o dal gestore del servizio idrico non hanno questo requisito. Del resto è pacifica la natura privatistica del rapporto tra il gestore del servizio idrico integrato e l'utente. Dunque, in caso di mancato pagamento, l'ente come un normale creditore non ha altra strada che rivolgersi al giudice ordinario per ottenere il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo), che consente poi la riscossione coattiva. In effetti, la riforma della riscossione del 1999 ha inteso tutelare le posizioni soggettive dei cittadini, consentendo l'utilizzo del ruolo solo se sussistono particolari interessi pubblici. Il soggetto creditore può avvalersi della situazione di privilegio solo per le entrate di natura pubblicistica. Sono esclusi i casi in cui il rapporto tra cittadino e p.a. ha alla base rapporti di tipo contrattuale. Per esempio, rientrano nei rapporti negoziali i canoni di affitto e, in generale, le tariffe per i servizi a domanda individuale (rette scolastiche, asili nido e così via). Non sussistono impedimenti alla riscossione per le entrate patrimoniali che hanno natura pubblicistica, vale a dire quelle che trovano il loro fondamento in un rapporto concessorio.

Sergio Trovato



L'ordinanza sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Via al piano anti-povertà Pronti 300 mln nel 2018

La Rete della protezione e dell'inclusione sociale, organismo presieduto dal ministro del lavoro e delle politiche sociali e che riunisce gli assessori regionali e di alcuni comuni individuati dall'Anci, ha approvato ieri il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà. Il Piano rappresenta il primo strumento programmatico per l'utilizzo della quota del Fondo povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi territoriali per i beneficiari del Reddito di inclusione (Rei). Per la prima volta dalla riforma del Titolo V della Costituzione, gli interventi e i servizi sociali acquisiscono la natura di Livelli essenziali delle prestazioni. «Un passaggio epocale», secondo il ministro del lavoro Giuliano Poletti, «reso possibile da una disponibilità stabile di risorse che finalmente permette di rafforzare i servizi territoriali, anche attraverso l'assunzione di nuovi assistenti sociali». Il Fondo povertà, diversamente da tutti i precedenti fondi di natura «sociale», è permanente e stanziato per i servizi circa 300 milioni di euro nel 2018 che salgono a 470 milioni dal 2020 e per gli anni successivi. Con le risorse comunitarie per le politiche di sostegno alle persone più deboli ed a quelle in povertà estrema, i territori potranno contare a regime su più di 700 milioni di euro l'anno. Il decreto legislativo istitutivo del Reddito di inclusione (Rei) fissa i livelli essenziali delle prestazioni in maniera da accompagnare la famiglia dal momento della richiesta delle informazioni all'auspicio affiancamento dalla condizione di povertà. Le funzioni coperte sono quindi quelle dell'accesso ai servizi, della valutazione della condizione di bisogno, della progettazione personalizzata e dell'individuazione dei sostegni per il nucleo familiare e degli impegni assunti dai suoi membri. Il Piano prevede l'attivazione di un numero congruo di Punti per l'accesso al Rei, in generale uno ogni 40 mila abitanti, tenendo però conto da un lato delle città metropolitane e dall'altro dei comuni piccoli, che hanno esigenze diverse. Si tratta di uffici chiaramente identificati nel territorio, in cui i cittadini possono ricevere informazioni, consulenza, orientamento e assistenza nella presentazione della domanda.